

*Sommario*

**LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2007, n. 21

**Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale". Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)**

**DELIBERAZIONI REGIONALI**

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

n. 130 del 26/9/2007: **Commissioni permanenti dell'Assemblea legislativa. Modifiche alla composizione numerica e alla partecipazione del gruppo consiliare Forza Italia nella Commissione Politiche Economiche**

**LEGGI REGIONALI**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2007, n. 21

**PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE". MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

*la seguente legge:*

Art. 1

*Modifiche all'articolo 18*

1. L'articolo 18 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) è sostituito dal seguente:

«CAPO III BIS

**Fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale"**

Art. 18

*Istituzione*

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione della fondazione denominata "Scuola interregionale di Polizia locale" delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, con sede a Modena.

2. La Regione Emilia-Romagna, assumendo come propri fini la formazione e l'aggiornamento del personale della Polizia locale, considerate imprescindibili condizioni per la qualificazione del servizio, si avvale della fondazione per:

- a) programmare e realizzare le attività formative obbligatorie ai sensi dell'articolo 16, comma 3;
- b) realizzare altre iniziative formative di diretto interesse regionale;
- c) promuovere, coordinare e sostenere le attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla Polizia locale

**Art. 18 bis****Finalità**

1. La fondazione deve avere per oggetto la gestione della Scuola interregionale di Polizia locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria e, in coerenza con gli indirizzi propri di ciascuna Regione, deve perseguire le seguenti finalità:

- a) sviluppare attività di formazione del personale, di ogni livello, appartenente alla Polizia locale e contribuire alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali;
  - b) consolidare, sviluppare e diffondere il patrimonio tecnico-scientifico tipico della categoria e, segnatamente, le esperienze innovative sviluppate dalle strutture di Polizia locale;
  - c) valorizzare e dare concretezza ad un modello formativo che integra "sapere" e "capacità operative", in un contesto di stretto collegamento ed interazione tra il mondo della formazione e quello del settore professionale di riferimento;
  - d) contribuire alla formazione ed allo sviluppo di altre professionalità in grado di rispondere alle esigenze di regolazione e controllo dell'ordinato svolgersi delle attività che caratterizzano la vita sociale ed economica di ogni comunità;
  - e) realizzare corsi annuali o pluriennali, anche con riconoscimento legale, seminari di specializzazione e di aggiornamento, moduli e corsi per la formazione manageriale dei quadri e dirigenti dei corpi di polizia locale, sia in compresenza che a distanza;
  - f) sviluppare progetti di ricerca, partecipare a progetti nazionali e internazionali, elaborare e diffondere materiali didattici propri, raccogliere e catalogare materiale didattico e bibliografico, elaborare materiali didattici innovativi per la formazione a distanza, sperimentare nuove modalità di erogazione e valutazione della formazione, promuovere iniziative di formazione dei formatori;
  - g) sviluppare collaborazioni con altre realtà formative e didattiche nazionali ed estere;
  - h) esercitare attività comunque affini o connesse, complementari o conseguenti a quelle sopra elencate.
2. La fondazione deve poter compiere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse all'attuazione delle finalità di cui al comma 1.

**Art. 18 ter****Ulteriori disposizioni in materia di formazione**

1. L'offerta formativa della fondazione produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di cui all'articolo 16, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b).

**Art. 18 quater****Partecipazione della Regione**

1. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che la fondazione:
- a) consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
  - b) persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui all'articolo 18 bis, comma 1.

2. La partecipazione della Regione è altresì subordinata alla condizione che lo statuto preveda:

- a) che possano partecipare alla fondazione in qualità di soci fondatori le sole Amministrazioni regionali e locali;
- b) che il Consiglio di amministrazione sia costituito dai rappresentanti dei soci fondatori e da un rappresentante dei partecipanti;
- c) la nomina da parte della Regione di un membro del Consiglio di amministrazione della fondazione;
- d) l'espresso consenso da parte della Regione in merito all'accettazione di nuovi fondatori, alle proposte di modifica dello statuto, alle proposte di scioglimento della fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla fondazione.

4. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di socio-fondatore della Regione Emilia-Romagna.

**Art. 18 quinquies****Fondo di dotazione e contributi annuali**

1. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione con il contributo di Euro 100.000,00.

2. La Regione attribuisce annualmente alla fondazione, previa predisposizione del piano delle attività formative, le risorse per:

- a) contribuire al finanziamento delle attività formative obbligatorie e di diretto interesse regionale;
- b) contribuire al sostegno delle attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale.

3. Il piano determina l'eventuale contributo degli Enti locali alle attività di cui al comma 2, lettera a), nonché il contributo regionale per le attività di cui al comma 2, lettera b).

4. L'importo dei contributi di cui al comma 2 è determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.»

2. Dopo il Capo III bis della legge regionale n. 24 del 2003 è inserita la seguente partizione:

**«CAPO III TER****Divise, distintivi ed altri simboli».****Art. 2****Modifiche all'articolo 12**

1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

«A tal fine la Regione, anche avvalendosi della fondazione di cui al Capo III bis, attua le necessarie iniziative di studio ed approfondimento.»

**Art. 3****Modifiche all'articolo 21**

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

«1. I corpi di Polizia locale istituiti ai sensi della legislazione previgente sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2007. Fanno eccezione i corpi dei Comuni con un numero di addetti superiore a trenta unità, i corpi dei Comuni con

popolazione superiore ai ventimila abitanti, i corpi di polizia provinciale, nonché i corpi intercomunali già costituiti indipendentemente dalla popolazione servita e dalla natura giuridica del vincolo associativo, per i quali tale riconoscimento è prorogato fino al 31 dicembre 2009. I servizi già preesistenti all'entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di polizia locale secondo la disciplina organizzativa dell'ente di appartenenza. La Giunta regionale con proprio atto effettua una ricognizione sull'articolazione delle strutture di Polizia locale rispettivamente al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2009. Dopo tali scadenze i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della presente legge sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato,

il mantenimento dei distintivi di grado già assegnati e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.».

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003 è abrogato.

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 28 settembre 2007

VASCO ERRANI

## LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 896 del 18 giugno 2007; oggetto assembleare n. 2634 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 162 in data 20 giugno 2007;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente Bilancio Affari gene-

rali ed istituzionali in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 7/2007 del 18 settembre 2007, con relazione scritta del consigliere Paolo Nanni, nominato dalla Commissione in data 10 luglio 2007;

- approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 26 settembre 2007, atto n. 52/2007.

**AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)**

## NOTE

### NOTE ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24, previgente all'entrata in vigore della legge in commento, è il seguente:

«Art. 18 - Formazione della polizia locale

1. La Regione Emilia-Romagna promuove, mediante una scuola regionale specializzata costituita ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), una offerta formativa specifica per l'accesso alle diverse figure professionali della polizia locale e per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio, anche valorizzando specifici percorsi di formazione universitaria. La promozione di tale offerta formativa si realizza anche mediante la messa a disposizione di apposite attrezzature.

2. L'offerta di cui al comma 1 produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di cui all'articolo 16, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b).».

2) Il testo dell'articolo 64 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005, n. 13) è il seguente:

«Art. 64 - Enti, aziende, società e associazioni

1. La Regione, per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale può, con legge, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, promuovere e istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e può partecipare a società, associazioni o fondazioni. L'istituzione di enti o aziende o la partecipazione a società, associazioni o fondazioni avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e deve essere finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale dei cittadini, singoli o associati.

2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali determina i principi generali della loro autonomia, attività e organizzazione, nonché quelli relativi all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed ai controlli atti ad assicurare la conformità della loro azione agli indirizzi fissati. Determina altresì le modalità atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali.

3. La partecipazione a società, associazioni o fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la Regione si avvalga di realtà autonomamente promosse da cittadini singoli o associati, per le finalità di cui al comma 1, determina anche le modalità di controllo e verifica a cui le stesse sono assoggettate.

4. L'Assemblea Legislativa è informata preventivamente in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali, nonché riguardo alle eventuali loro modifiche.».

3) Il testo dell'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2003 è il seguente:

«Art. 16 - Figure professionali e struttura della polizia locale

(omissis)

3. Durante il periodo di prova gli Enti locali devono garantire un'adeguata formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale. L'esito positivo della formazione, verificato secondo quanto previsto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.

(omissis).».

4) Il testo dell'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2003 è il seguente:

«Art. 16 - Figure professionali e struttura della polizia locale

1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura di polizia locale si articola nelle seguenti figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato:

- a) agente;
- b) addetto al coordinamento e controllo;
- c) dirigente;
- d) comandante del corpo e vicecomandante, qualora previsto dal regolamento dell'ente, con qualifica di addetto al coordinamento e controllo o dirigente.

(omissis).».

5) Il testo dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2003 è il seguente:

«Art. 12 - Funzioni della Regione

(omissis)

2. La Giunta regionale esercita, in particolare, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di:

- a) sistema informativo della polizia locale;
- b) criteri e sistemi di selezione per l'accesso e per la relativa formazione iniziale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- c) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte di addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai rispettivi enti di gestione;
- d) modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni, nonché altri strumenti per il miglioramento del rapporto con i cittadini.

(omissis).».

### NOTE ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'art. 12, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2003 è il seguente:

«Art. 12 - Funzioni della Regione

(omissis)

3. La Giunta regionale d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, emana raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attività, al reclutamento del personale, all'interpretazione normativa ed alla dotazione di mezzi e strumentazione operati-